

STATUTO

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE POLINS S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PORTOGRUARO VE VIA SEMINARIO 34/A

Codice fiscale: 02782040279

Numero Rea: VE - 239916

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

"Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007."

S T A T U T O

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1

Costituzione - denominazione e sede

E' costituita la società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione sociale:

"POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L."

in breve anche "POLINS S.r.l."

La società ha sede legale in Portogruaro (Ve) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. codice civile.

Con deliberazione dell'organo di amministrazione della società possono essere istituite o soppresse agenzie e uffici e può essere trasferita la sede sociale nell'ambito del Comune suddetto.

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di: concorrere alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d'area, quale strumento di programmazione degli enti promotori per lo sviluppo socio - economico e culturale dell'area di Portogruaro e delle aree limitrofe venete e friulane.

In particolare la società opera:

- a) per l'introduzione della innovazione strategica aziendale in ogni campo, pubblico e privato, produttivo e di servizio;
- b) per lo sviluppo, in loco, della ricerca scientifica e sua conseguente applicazione, in accordo ed in stretta collaborazione con le Università degli Studi e con Istituti di ricerca pubblici e privati, fondazioni e associazioni, istituti di credito e società con fini similari;
- c) per la predisposizione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento ed il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti superiori, universitari e post-universitari, nonché di qualsiasi altra attività finalizzata agli scopi precitati;
- d) per lo studio e la realizzazione di altre iniziative di terziario qualificato al servizio della società locale;
- e) per promuovere ed attuare anche in partecipazione con altre società, enti pubblici o privati, associazioni o singoli imprenditori strumenti e servizi connessi alle attività suddette o comunque idonei e di supporto diretto o indiretto allo sviluppo delle imprese provinciali e regionali;
- f) per attuare e patrocinare tutte le iniziative finalizzate al conseguimento degli scopi di cui alle lettere precedenti.

A tali fini la società potrà anche assumere partecipazioni in

minoranza nelle società di capitale, nelle società cooperative e nei consorzi di imprese, già costituiti o da costituirsi, che svolgono parimenti, nell'area portogruarese, attività in armonia con gli scopi di cui sopra.

Per l'attuazione degli scopi in oggetto, la società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, con la esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Articolo 3

Soci

Alla società possono partecipare enti pubblici o privati, istituti di credito, società, imprese o altri soggetti, compresi singoli cittadini o loro forme associative, interessati all'oggetto sociale.

Articolo 4

Durata della società

La durata della società è fissata, dalla data della sua legale costituzione, sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea.

Con deliberazione della stessa assemblea la società potrà essere sciolta anticipatamente.

Articolo 5

Domicilio dei Soci

I soci, a tutti gli effetti di legge, hanno il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO II

Capitale Sociale e quote

Articolo 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 104.937,60 (centoquattromila novecentotrentasette e sessanta centesimi) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Esso può essere aumentato con l'osservanza delle relative disposizioni di legge, anche con l'esecuzione di conferimenti diversi dal denaro nelle forme consentite dalla legge.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del codice civile, gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati, qualora l'interesse della società lo esiga, anche mediante offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

Articolo 7

Quote - Recesso dei soci

Le quote sono nominative ed indivisibili.

Ogni quota dà diritto di voto in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun socio posseduta.

Il loro trasferimento per atto tra vivi non sarà efficace se

non sarà autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

La dicitura "trasferimento" si riferisce a qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, che ha ad oggetto la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote, in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote.

Si considerano ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione.

Il gradimento non è richiesto per i trasferimenti tra soci.

L'autorizzazione al trasferimento delle quote a favore di soggetti terzi rispetto alla compagine sociale, verrà concessa se sussistono le seguenti condizioni:

a) che i terzi interessati svolgano o abbiano svolto l'attività di sviluppo della ricerca scientifica e sua conseguente applicazione, in accordo ed in stretta collaborazione con le Università degli Studi e con Istituti di ricerca pubblici e privati, Fondazioni e Associazioni, Istituti di Credito e società con fini similari; predisposizione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento ed il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti superiori, universitari e post-universitari, nonché di qualsiasi altra attività finalizzata agli scopi precitati; studio e realizzazione di altre iniziative di terziario qualificato al servizio della società locale;

b) che i terzi interessati non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società.

L'autorizzazione potrà essere rifiutata, inoltre, nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di offrire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa essere pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci.

Il consiglio di amministrazione rilascerà l'autorizzazione previa verifica dell'idoneità dei nuovi soci proposti a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell'oggetto sociale, da svolgersi secondo i parametri sopra precisati.

Il consiglio di amministrazione, qualora neghi l'autorizzazione, dovrà contestualmente indicare la disponibilità degli altri soci, oppure di un terzo concordemente designato dai soci medesimi, ad acquistare le quote ad un prezzo stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, applicando i criteri di cui all'art. 2473, comma 3, del codice civile.

I soci possono esercitare il diritto di recesso nei soli casi previsti dall'art. 2469, comma 2, del codice civile, dall'art.

2473, comma 1, del codice civile e dal presente statuto.

In questi casi si applica, ai fini del rimborso della quota di partecipazione del socio che recede, quanto previsto dall'art. 2473, commi 3, 4 e 5, del codice civile.

Il recesso deve essere in ogni caso comunicato alla società.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere inviata o consegnata alla società entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese, ove prevista, o dalla data della trascrizione nei libri sociali della deliberazione o della decisione che lo legittima.

Se la legittimazione del recesso non consegue ad una deliberazione o decisione degli organi sociali, il diritto di recesso deve essere esercitato, mediante la comunicazione sopra indicata, entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto o atto che lo legittimano da parte del socio recedente.

La comunicazione di recesso deve indicare le generalità del socio recedente, il domicilio del medesimo per le comunicazioni inerenti il recesso, il valore nominale della quota sociale per la quale il recesso viene esercitato.

Le quote per le quali il recesso è esercitato non possono essere cedute, salvo nel caso di cui all'art. 2473, comma 4, secondo periodo del codice civile.

Il caso di comproprietà resta regolato secondo legge.

Il possesso delle quote implica piena ed assoluta adesione al presente statuto ed alle decisioni dei soci legittimamente assunte.

I versamenti relativi alle quote sottoscritte saranno effettuati nei termini e nei modi fissati dalla legge e dal consiglio di amministrazione.

Articolo 8

Versamenti dei soci - Titoli di debito

I versamenti in denaro effettuati dai soci alla società possono essere effettuati, nei limiti di legge:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale, senza diritto alla restituzione;
- b) sotto forma di contributo a fondo perduto;
- c) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto a restituzione.

I finanziamenti con diritto alla restituzione di quanto versato possono essere effettuati a favore della società, anche in proporzione diversa dalle partecipazioni al capitale sociale, esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale non inferiore al due per cento dell'ammontare del capitale nominale, come risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque nei limiti e con le modalità imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Salvo diversa determinazione risultante dalla documentazione della società, i finanziamenti effettuati dai soci a favore

della società devono considerarsi infruttiferi.

La società può emettere titoli di debito.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale di cui all'art. 9, ultimo comma, del presente statuto, vengono determinati i limiti e le modalità di emissione, le condizioni del prestito e le modalità di rimborso.

La deliberazione è iscritta nei termini di legge presso il registro delle imprese.

I titoli emessi possono essere sottoscritti solo da investitori professionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2483 del codice civile. Le condizioni del prestito e le modalità di rimborso possono essere modificati dalla società previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

TITOLO III

Organi sociali

Articolo 9

Decisioni dei soci - Assemblea

I soci iscritti nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2470 del codice civile decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate esclusivamente ai soci l'approvazione del bilancio d'esercizio e le decisioni in materia di utili, l'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli amministratori e la determinazione dei loro compensi, la nomina, nei casi di legge, del collegio sindacale e la determinazione del compenso ai sindaci, le modificazioni statutarie e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oltre alle altre competenze dei soci espressamente previste dal presente statuto.

a) Decisioni dei soci.

L'adozione delle decisioni dei soci avviene mediante consultazione scritta, salvo quanto di seguito precisato.

Dai documenti sottoscritti dai soci deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto di decisione ed il consenso alla decisione stessa.

La consultazione dei soci, su iniziativa dei soggetti legittimati ai sensi del primo comma del presente articolo, avviene a cura del presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, facendo pervenire ai soci medesimi, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, una dettagliata proposta scritta di decisione mediante mezzi di comunicazione che consentano di ottenere la prova dell'avvenuta ricezione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della proposta i soci devono esprimere il loro consenso o meno in forma scritta.

Se il singolo socio non si esprime entro tale termine, il consenso ad esso riferibile si considera negato.

Ai fini dell'assunzione delle decisioni, ogni socio esprime il voto in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione sociale.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo quanto precisato nell'ultimo comma del presente articolo.

Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo statutario, le norme di cui all'art. 2479 del codice civile.

b) Assemblee dei soci.

I soci si riuniscono in assemblea ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile qualora lo richiedano le norme del presente statuto, uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, e, in ogni caso, per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni inerenti e conseguenti, per la nomina degli amministratori e dei sindaci e per le deliberazioni inerenti e conseguenti, per le deliberazioni in materia di modifiche statutarie, di riduzione del capitale sociale per perdite, nonché in materia di scioglimento anticipato della società, nomina e poteri dei liquidatori e per l'assunzione di decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. La convocazione dell'assemblea è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata inviata ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dai libri sociali.

L'avviso di convocazione può essere inviato ai soci anche mediante telefax ovvero mediante posta elettronica nel luogo e presso il numero di utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica indicati nei libri sociali.

I soci, gli amministratori e i sindaci effettivi che non intendono indicare l'utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione data, riceveranno la convocazione a mezzo lettera raccomandata.

Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo statutario, le norme di cui all'art. 2479 bis e all'art. 2375 del codice civile.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea delibera con le presenze e maggioranze previste dalla legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4 (per la nomina degli amministratori) e 21, comma 1 (per la nomina dei sindaci) del presente statuto e fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto:

- la trasformazione della società,

- la liquidazione della società,
- le modifiche statutarie,
- l'emissione di titoli di debito di cui al precedente art. 8 del presente statuto;
- la preventiva autorizzazione agli amministratori per l'acquisto di partecipazioni e per le operazioni immobiliari; per le quali si richiede, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 10

Convocazione Assemblea

L'assemblea è convocata, in Italia, dal presidente del consiglio di amministrazione o dalla persona da questo delegata, ai sensi del precedente art. 9.

L'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio sociale, con il conto economico, deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può indicarsi altro giorno per la eventuale seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate ai sensi del precedente art. 9, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Articolo 11

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Con delega scritta ogni socio può farsi rappresentare da altro socio o anche da un non socio.

La rappresentanza non può essere conferita nei casi previsti dall'art. 2372, comma 5, del codice civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Gli Enti e le società legalmente costituite saranno rappresentate in assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale ovvero da loro mandatarî muniti di semplice delega scritta.

Articolo 12

Presidenza e funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da altro delegato dallo stesso consiglio di amministrazione o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea la quale provvede anche alla designazione di due scrutatori, se lo riterrà del caso, e di un segretario, anche non

socio.

Spetta al presidente dell'assemblea, oltre ad accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, constatare se questa sia validamente costituita, constatare il numero dei voti necessari per le deliberazioni e stabilire le modalità per la votazione, a norma delle disposizioni legislative vigenti, nonché dirigere e regolare la discussione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da processo verbale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le copie, anche per produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea dei soci potrà svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, a condizione che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio - video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il presidente dell'assemblea ed il segretario.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque o sette membri.

Gli Amministratori possono essere anche non soci; durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.

Gli amministratori scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Agli enti pubblici, agli enti e alle società strumentali dei medesimi, alla Fondazione Portogruaro Campus, che siano soci della società, spetta congiuntamente la nomina di un numero di amministratori determinato, rispetto al totale di cui al 1° comma, nella percentuale del capitale complessivamente da tali enti posseduta, arrotondata alla unità superiore. In ogni caso, il numero massimo degli amministratori nominati dai soci pubblici, loro enti strumentali e Fondazione Portogruaro Campus, non può essere superiore a tre (nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri) e non superiore a quattro (nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri).

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più amministratori, per la sostituzione si applica l'art. 2386 del co-

dice civile, salvo che qualcuno fra gli amministratori si opponga, e si richiede che nessuno dei consiglieri in carica esprima voto contrario; in caso contrario, per la surroga si procede con delibera dell'assemblea.

Articolo 14

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso ed eccettuato, fatta eccezione per quelli che dalla legge e dal presente statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio avrà, fra l'altro, ed a titolo indicativo e non tassativo, il potere di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, di rinunciare alle ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari da ogni conseguente responsabilità; di deliberare su qualunque azione giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado; di autorizzazione a compiere qualsiasi operazione presso Amministrazioni pubbliche, e private senza eccezione di sorta, e quindi in particolare presso l'amministrazione del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ufficio sia pubblico che privato.

Articolo 15

Nomina del Presidente, dei Vice presidenti e del segretario

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina dei consiglieri, elegge nel proprio seno un Presidente, il quale dovrà in ogni caso essere individuato tra i Consiglieri nominati dalla Fondazione Portogruaro Campus e/o dal Comune di Portogruaro.

Può, inoltre, eleggere nel suo seno uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento.

Essi rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare un segretario, anche al di fuori dei propri componenti.

Articolo 16

Il Presidente

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede il consiglio.

Egli è il legale rappresentante della società.

Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, ad un vice presidente (la cui firma costituisce, di per se stessa, prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente), nonché, entro i limiti delle attribuzioni, agli amministratori delegati.

Articolo 17

Comitato Esecutivo e Amministratori Delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, da costituirsi tra i suoi componenti, o a singoli amministratori delegati.

Articolo 18

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio si riunisce nella sede della società od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario ed opportuno e allorché ne sia fatta richiesta scritta, nell'ordine, dall'amministratore delegato, da almeno un terzo degli amministratori in carica o dal collegio sindacale, con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del consiglio di amministrazione deve essere fatta dal presidente con lettera raccomandata, indicante l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di particolare urgenza, anche telegraficamente o a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto:

- la stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili o diritti immobiliari,
- l'indebitamento bancario,

per le quali si richiede l'unanimità.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere annotate in appositi libri ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Le decisioni possono essere validamente adottate mediante consultazione scritta, sempre che dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Per quanto non disposto, si applicano le norme di cui all'art. 2475, commi 4 e 5, del codice civile.

In caso di consultazione scritta, la deliberazione si intende adottata se riceve il consenso della maggioranza degli amministratori in carica, salvo quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione potrà svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei consiglieri, a condizione che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio - video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il presidente del consiglio di amministrazione ed il segretario.

Articolo 19

Rimborso spese agli Amministratori

Agli amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il compenso spettante è determinato, se del caso, dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Articolo 20

Comitato tecnico scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del consiglio di amministrazione della società.

Il Comitato è composto da tre a sette componenti, a scelta del consiglio di amministrazione.

I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della società scegliendoli tra esperti negli ambiti di attività della società, estranei al consiglio di amministrazione.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Ad ogni rinnovo del consiglio di amministrazione si provvede anche alla nomina, ai sensi del presente articolo, del Comitato tecnico scientifico.

Articolo 21

Collegio Sindacale

Il controllo contabile e sull'amministrazione della società e tutte le altre funzioni sindacali previste dalla legge è esercitato dal collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

In ogni caso, il Presidente del Collegio Sindacale viene designato dai soci pubblici come definiti al precedente art. 13.

I sindaci durano in carica tre esercizi.

Spetta all'assemblea determinare il compenso dei sindaci all'atto della nomina per tutta la durata del loro ufficio.

Al collegio sindacale vengono notificate tutte le decisioni assunte dagli organi sociali con il sistema della consultazione scritta.

TITOLO IV

Esercizio Sociale e Bilancio

Articolo 22

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 23

Bilancio

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio, a norma di legge.

Articolo 24

Determinazione utili

Gli eventuali utili netti dell'esercizio, detratto il 5% (cinque per cento) per il fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ed il 5% (cinque per cento) per il fondo di riserva straordinario, verranno destinati secondo deliberazioni dell'assemblea e comunque per finalità corrispondenti agli scopi statutari.

In caso di lasciti, donazioni o contributi ricevuti, una quota di utile dell'esercizio in cui vi è stata l'elargizione, fino a concorrenza dell'importo di tali liberalità, sarà accantonata a riserva straordinaria.

Articolo 25

Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina, secondo le disposizioni di leggi vigenti, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 26

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Articolo 27

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Venezia, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

Nel caso in cui uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Il Collegio arbitrale deciderà sulle controversie ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute al Collegio arbitrale come sopra nominato.

L'istituzione e la soppressione della clausola compromissoria, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso regolato dal precedente art. 7 (sette).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Portogruaro, 26 (ventisei) novembre 2008.